



**Tribunale di Novara
SEZIONE ESECUZIONI
ORDINANZA DI VENDITA DI BENI MOBILI**

Nella esecuzione forzata mobiliare n. **R.G.E. 818/26** Cron.

Promossa: [redacted] rapp. dall' Avv. [redacted]

Contro : [redacted]

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

A scioglimento della riserva precedentemente assunta.

Visti gli atti del procedimento esecutivo e l'istanza di vendita del compendio pignorato;

vista la relazione di stima redatta dall'IVG e depositata il 23/09/2026;

ritenuto opportuno procedere dei beni pignorati a mezzo commissionario ai sensi dell'art. 532 cpc, disciplinando le modalità della stessa;

ritenuto di dover individuare il commissionario nell'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE di NOVARA;

ordina

la vendita a mezzo commissionario dei beni pignorati, affidandone l'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie di Novara, previa la più idonea pubblicità.

La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti modalità:

- A- la vendita è eseguita dall'IVG con modalità telematica asincrona ai sensi dell'art. 25 del D.M. 26/02/2015 n. 32 e si svolgerà **il giorno 15/12/2026, alle ore 9,00 e ss.**; il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari a quello indicato nella relazione di stima;
- B- La gara avrà durata di 15 giorni e la data di inizio verrà indicata per ciascun esperimento di vendita dall'IVG nell'avviso di vendita.
- C- Ogni interessato può prendere visione dei beni in vendita, negli orari stabiliti dal commissionario e pubblicizzati sul relativo sito.
- D- Per partecipare alle aste telematiche i soggetti interessati devono preventivamente ed obbligatoriamente accedere al portale ivgauction.fallcoaste.it e versare una caparra di importo pari al 10% del prezzo offerto, secondo le modalità indicate dal commissionario sul sito stesso (carta di credito, bonifico o altro).
- E- L'offerta irrevocabile d'acquisto perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità.
- F- Il commissionario procederà alla vendita del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore.
- G- IL PAGAMENTO DEL SALDO potrà essere effettuato, a scelta del vincitore della gara:

- tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico);
- mediante carta di credito (con addebito all'aggiudicatario della relativa commissione);
- mediante bancomat con pagamento da effettuarsi presso la sede del commissionario (con addebito all'aggiudicatario della relativa commissione);
- tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato all'IVG) da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara;
- per i pagamenti in contanti potranno essere effettuati nei limiti di cui al D.L. 26/10/19 n. 124, legge di conversione del 19 dicembre 2019, n. 157, da depositare presso la sede dell'IVG entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara.

In caso di mancato versamento del saldo o di versamento insufficiente la caparra sarà acquisita alla procedura e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

H- LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene alle seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il successivo giorno lavorativo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente delle relative spese) entro quattro giorni lavorativi successivi alla gara.

I- CONSEGNA/RITIRO DEI BENI. Eseguiti gli adempimenti e pagamenti che precedono, l'acquirente avrà diritto alla consegna del bene. Nel caso di beni mobili registrati, la consegna avverrà all'avvenuto perfezionamento delle formalità relative alla trascrizione del trasferimento di proprietà che deve essere eseguita a cura dell'aggiudicatario. Nel caso in cui il bene si trovi presso la sede dell'IVG, dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato, l'aggiudicatario dovrà versare il corrispettivo per il deposito previsto dal DM di cui all'art. 21 L. 52/06.

In ogni caso, qualora decorrano 15 giorni dalla scadenza del termine indicato, l'IVG provvederà alla vendita ex art. 2756, comma 3, c.c., e 2797 c.c., con un prezzo base in prima asta pari al prezzo di vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura prevista dalla singola procedura.

Qualora i beni venduti si trovino presso i locali del debitore ovvero di terzo soggetto, l'acquirente deve provvedere al loro ritiro entro 48 ore dalla scadenza del termine per il pagamento, termine entro il quale l'IVG, se richiesto e se dovesse essere necessario, può supportare l'aggiudicatario nel caso in cui dovessero insorgere problemi nel corso delle operazioni di ritiro.

Il termine per il ritiro decorre, in ogni caso, dal saldo prezzo da effettuarsi nei tempi e con le modalità sopra indicate. In caso contrario, trascorso il suddetto termine, il commissionario sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità circa le difformità o mancanza di beni aggiudicati non ritirati come da condizioni sopra esposte. E' a cura dell'IVG portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara. In tutti i casi il commissionario trasmette copia del documento fiscale da lui emesso.

J- Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto ovvero istanze di assegnazione entro il termine stabilito, si procederà, a cura esclusiva dell'IVG, ad un ulteriore esperimento di vendita on line nel termine di giorni 90, al prezzo base ridotto di 1/4.

K- nel caso in cui il secondo esperimento di vendita dovesse andare deserto, l'IVG dovrà procedere ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo base che dovrà essere ridotto di un ulteriore 50% rispetto al secondo esperimento di vendita.

ordina

All'IVG, all'atto dell'incasso della vendita, di depositare le somme di denaro spettanti alla procedura al più presto e comunque entro le 24 ore successive all'incasso, presso [REDACTED]

[redacted] sul conto corrente intestato alla presente procedura, previa acquisizione delle esatte coordinate bancarie (IBAN), il tutto conformemente alla convenzione stipulata tra l'istituto di credito sopra citato e questo Tribunale.

dispone

che l'espletamento dell'incarico affidato all'IVG sia subordinato al versamento senza ritardo, da parte del creditore procedente del compenso di cui all'art. 31 del vigente regolamento ministeriale di cui al D.M. n. 109/1997.

Se la vendita non avrà luogo per estinzione del procedimento, assegnazione dei beni, o per altre cause non dipendenti dall'IVG, a quest'ultimo sarà dovuto dal creditore procedente il 5% (ovvero l'8% nel caso i beni siano stati trasportati presso i locali dell'IVG) sul valore di stima, come previsto dall'art. 33 del D.M. n. 109/97 e ss.mm.ii. (DM 80/2009).

Prevvia apposita istanza, il Giudice dell'esecuzione liquiderà il compenso dell'IVG e lo autorizzerà a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista nella misura di legge (tariffa di cui al vigente Regolamento DM 109/97 e ss.mm.ii. di cui al DM 80/2009), nonché i compensi liquidati in conformità a predetto Regolamento.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme per vizi o mancanza di qualità né potrà essere risolta per alcun motivo.

Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi tenuto conto nella valutazione del bene.

Non risultando la vendita nell'ambito di procedura espropriativa equiparabile alla normale immissione di bene sul mercato, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza e, in particolare, della disciplina di cui al DPR 459/96, grava sull'acquirente l'obbligo di procedere prima della messa in servizio o dalla vendita del bene acquistato alla verifica dell'esistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Gli oneri fiscali così come ogni derivante dalla vendita sono a carico esclusivo dell'acquirente.

La proprietà del bene è trasferita all'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, ivi compresi i compensi dell'IVG, diritti e oneri fiscali ovvero accessori di ogni tipo.

I partecipanti alla gara telematica accettano automaticamente in fatto e diritto le condizioni di vendita sopra riportate.

Per i beni mobili registrati l'acquirente aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a proprie spese alle incombenze relative alla cancellazione presso il PRA della trascrizione giudiziaria, nonché di eventuali ipoteche.

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

Dispone che dell'avviso di vendita sia data pubblicità a cura dell'IVG secondo le modalità di seguito indicate:

1) mediante pubblicazione, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell'art. 490 c.p.c., dei dati e secondo le modalità indicati nelle specifiche tecniche dettate dal Ministero della Giustizia;

2) mediante pubblicazione almeno per una volta nel Bollettino delle Vendite Giudiziarie e sul sito Internet www.astagiudiziaria.com;

I giustificativi della pubblicità dovranno essere allegati in copia al verbale di vendita.

DISPONE

che, nei soli casi di vendita di beni mobili registrati, così come previsto dall'art. 18bis d.P.R. n. 115/2002 il creditore richiedente la vendita effettui, ai fini della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, il pagamento dell'importo di euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, con le modalità indicate sul sito di tale Portale, dando poi al commissionario prova dell'avvenuto pagamento, con la produzione della relativa ricevuta, per il primo esperimento di vendita nel termine di 10 giorni dall'odierna udienza o, se la vendita sia disposta fuori udienza, dal giorno in cui viene ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di vendita; qualora il primo esperimento di vendita sia andato deserto, nel termine di 10 giorni dalla sua data; parimenti, ove anche il secondo esperimento di vendita vada deserto, entro il termine di 10 giorni dalla data di quest'ultimo; qualora nei predetti termini il delegato non riceva la prova del pagamento, dovrà inviare una comunicazione di tale inadempimento al creditore procedente e a quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, invitando e sollecitando la parte più diligente a effettuare il pagamento e a darne prova con la produzione al commissionario della relativa ricevuta entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione, contenente anche l'avvertimento che, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., l'omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo comporta l'estinzione del processo esecutivo; quando la prova venga data dai creditori che vi sono tenuti, secondo i termini e le modalità suddette, il commissionario provvederà ad effettuare la pubblicità sul Portale;

FISSA

In mesi nove dalla data di comunicazione del presente provvedimento all'IVG il termine entro il quale l'IVG deve espletare le attività delegate;

DISPONE

Che ai sensi dell'art. 533 c.p.c. il commissionario documenti le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollo in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere entro 48 ore (ovvero, nel diverso termine eventualmente ed in ogni caso strettamente occorrente) dal compimento dell'incarico.

FISSA

sin d'ora l'udienza del [REDACTED] **ORE 10.00**

avanti a sé per la distribuzione del ricavato o, nell'ipotesi di mancata vendita, per l'assunzione dei più opportuni provvedimenti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed all'I.V.G. per quanto di competenza e per la trasmissione degli atti alla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.P.A. per la Pubblicità.

Si comunichi alle parti costituite.

Novara, 7/10/20

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]